

DELIBERA N. 84/06/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 56/05/TLC AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' TELEUNIT ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 98,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 15 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare l'articolo 98, comma 9;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, recante «*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, n. 56/05/TLC del 19 dicembre 2005 con il quale veniva contestata alla società Teleunit Italia S.p.A., con sede legale in S. Andrea delle Fratte (Perugia), via Monteneri n.11/A - 06129, l'inosservanza dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per non avere provveduto nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni richiesti dall'Autorità, individuando nel funzionario dell'Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni, Alessandra de Nicolais, il responsabile del relativo procedimento;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità, prot. n.1718/06, in data 17 gennaio 2006, con la quale la società Teleunit S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni, in particolare dimostrando di avere ottemperato, nei termini e con le modalità prescritti, alla richiesta di memorie e documentazioni, formalizzata dal Dipartimento vigilanza e controllo con lettera spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del 27 giugno 2005, mediante l'invio in data 7 luglio 2005 della nota spedita a mezzo posta celere PX1997088871T, pervenuta a questa Autorità in data 8 luglio 2005 ;

CONSIDERATO che la documentazione, prodotta dalla società in copia alla predetta memoria, comprovante il bollettino di spedizione e lo stato della spedizione del relativo plico postale è idonea a dimostrare l'insussistenza della violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 56/05/TLC, avviato a carico della società TELEUNIT ITALIA S.p.A. ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 febbraio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola